

CAMERA DEI DEPUTATI N. 413

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRUSASCA

Presentata il 13 settembre 1963

Modifica all'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199,
sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro »

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il conferimento della decorazione « al merito del lavoro » è fatta a sensi dell'articolo 4 della legge 27 marzo 1952, n. 199, in base alle designazioni di ciascun Ministero nei limiti delle proprie attribuzioni.

Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli esteri.

Sulle designazioni fatte dai Ministeri esprime parere, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il Consiglio dell'Ordine al merito del lavoro nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'industria e commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consiglio dell'Ordine, a sensi della citata legge, è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui designato ed è composto di:

- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti del Ministero dell'Industria e del commercio;

quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;

quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria e del commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Assurdamente manca tra le rappresentanze dei Ministeri quella del Ministero degli esteri al quale è attribuita dall'articolo 4 della legge la specifica competenza per le designazioni degli italiani residenti all'estero.

L'esclusione del rappresentante del Ministero degli esteri ha dato luogo ad ingiuste omissioni nei riguardi degli italiani all'estero e ad interferenze di rappresentanti degli altri Ministeri in quello specifico del Ministero degli esteri.

È quindi necessario e doveroso integrare la composizione del Consiglio dell'ordine con rappresentanti del Ministero degli esteri ed appare opportuno, date le attuali grandi dimensioni del lavoro italiano all'estero e le ripercussioni che il conferimento dell'alta

decorazione al Merito del lavoro possono avere all'estero, che i rappresentanti del Ministero degli esteri siano due da scegliere tra i funzionari della Direzione degli affari politici e quella degli Affari economici.

Si propone pertanto la modifica all'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199 aggiungendo, dopo il comma riguardante la rappresentanza della Presidenza del Consiglio, un comma concernente quella del Ministero degli esteri.

Si propone pure di correggere la denominazione del Ministero dell'industria e commercio che nello stesso articolo è fatta in due modi diversi: una « del » l'altra « per » l'industria ecc.: una volta « e il » l'altra « e del » commercio.

La chiarezza esige, inoltre, che sia precisato che il Sottosegretario di Stato designato dal Ministro dell'industria e del commercio per presiedere, in sua vece, il Consiglio dell'Ordine è quello dello stesso Ministero.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 27 marzo 1952 n. 199, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

due rappresentanti del Ministero degli esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica e, in mancanza, dal Ministro dell'industria e del commercio;

quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria e del commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati ».